



Regione Lombardia

DECRETO N. 1466

Del 10/02/2022

Identificativo Atto n. 797

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMI DA 835 A 838 DELLA L. 324 DEL 30/12/2021 IN ORDINE ALLA GESTIONE ITTICA IN REGIONE LOMBARDIA

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI, POLITICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

VISTI i commi 835 – 836 – 837 - 838 dell'art. 1 della legge n. 324 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”, in tema di immissioni di specie ittiche:

835. *Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

836. *Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.*

837. *Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ISPRA, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alienico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini.*

838. *Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di ricerca e valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;*



Regione Lombardia

VISTO l'art. 138 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" che individua, tra gli strumenti di pianificazione ittica approvati dalla Giunta regionale il programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura, contenente obiettivi e priorità delle politiche di sostegno e di governo degli utilizzi a rilevanza economica diretta della risorsa ittica, sentita la commissione consiliare competente;

VISTO l'art. 13 della Legge regionale n. 17 del 4 dicembre 2018 "Legge di revisione normativa e di semplificazione", ai commi 4 e 5, che prevede che, nelle more dell'adozione del Piano ittico regionale e sino al momento della sua approvazione, resti valido il documento tecnico regionale adottato alla data di entrata in vigore della stessa;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2017 - n. X/6133 Approvazione del programma triennale regionale della pesca e acquacoltura della Regione Lombardia (PRPA);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005 – n. VII/20557 Adozione documento tecnico regionale per la gestione ittica;

PRESO ATTO che con nota 25 maggio 2021 (prot. RL 0094387) a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico del Ministero per la transizione ecologica, è stata trasmessa agli uffici pesca delle Regioni una tabella indicante le specie autoctone di interesse alieno, definita dalla nota esplicativa quale "utile strumento di lavoro", non adottata con provvedimento formale né pubblicata;

PRESO ATTO che, secondo le disposizioni della legge n. 324 del 30 dicembre 2021:

- per analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone è istituito un apposito Nucleo di ricerca e valutazione, operativo sino al 31 dicembre 2023
- le Regioni conformeranno i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo
- le specie di acqua dolce di interesse alieno riconosciute come autoctone dovranno essere definite con decreto del Ministero della Transizione ecologica tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione

RITENUTO di confermare, in attuazione delle disposizioni della citata legge 324/2021 e nelle more della prevista adozione di un apposito provvedimento



Regione Lombardia

ministeriale che individui le specie ittiche di acqua dolce qualificate autoctone, le modalità di gestione ittica previste dai vigenti strumenti di pianificazione ittica regionale, in particolare in materia di immissioni di fauna ittica, anche per evitare incertezze nelle attività di gestione ittica, dare continuità alle modalità di esercizio della pesca professionale e sportiva, nonché per evitare le problematiche connesse allo smaltimento o alla eccessiva permanenza in stabulazione degli stock di riproduttori negli impianti ittiogenici, anche a tutela del benessere animale;

DATO ATTO che, in relazione alle specie ittiche di principale interesse alieutico, secondo i citati “Programma triennale regionale della pesca e acquacoltura della Regione Lombardia (PRPA)” e “Documento tecnico regionale per la gestione ittica” sono utilizzabili, tra l'altro, a fini ittiogenici, secondo le modalità e i limiti previsti dalle disposizioni vigenti: Coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*), Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), Trota fario atlantica (*Salmo trutta trutta*), Trota fario mediterranea (*Oncorhynchus mykiss*); Temolo (*Thymallus thymallus*); Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*);

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.L.

VISTO l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera ed innovazione, attribuite con la d.g.r. XI/4655 del 03/05/2021;

DECRETA

1. In attuazione dell'art. 1 commi da 835 a 838 L. 324/2021:
 - di confermare, nelle more della prevista adozione di un apposito provvedimento ministeriale che individui le specie ittiche di acqua dolce qualificate quali autoctone, le modalità di gestione ittica previste dai vigenti strumenti di pianificazione ittica regionale adottati con Deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2017 - n. X/6133 “Approvazione del programma triennale regionale della pesca e acquacoltura della Regione Lombardia (PRPA)” e con Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005 – n. VII/20557 “Adozione documento tecnico regionale per la gestione



Regione Lombardia

ittica", in particolare in materia di immissioni di fauna ittica

- di dare atto che sono utilizzabili, tra l'altro, a fini ittiogenici, secondo le modalità e i limiti previsti dalle disposizioni vigenti, in relazione alle specie ittiche di principale interesse alieutico, secondo i citati "Programma triennale regionale della pesca e acquacoltura della Regione Lombardia (PRPA)" e "Documento tecnico regionale per la gestione ittica": Coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*), Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), Trota fario atlantica (*Salmo trutta trutta*), Trota fario mediterranea (*Oncorhynchus mykiss*); Temolo (*Thymallis thymallus*); Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*);
- 2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.L.
- 3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

FAUSTINO BERTINOTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge